

STATUTO

"Fondazione Bambino Gesù del Cairo

Ente Filantropico ETS"



Articolo 1 - Denominazione

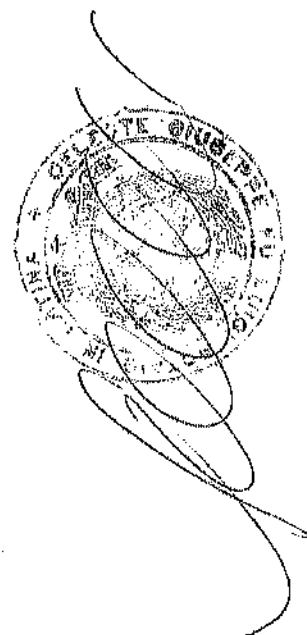
1.1 La Fondazione "Bambino Gesù del Cairo Ente Filantropico ETS" (di seguito "Fondazione") è costituita per volontà di Mons. Yoannis Gaid ispirandosi alla Dottrina Sociale della Chiesa Cattolica e al suo Magistero. La Fondazione è un ente di diritto privato italiano, avente natura di ente filantropico del terzo settore. Essa è disciplinata dal presente Statuto (d'ora innanzi lo "Statuto"), dal Codice civile, nonché dal Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117 (di seguito "Codice Terzo Settore" o "CTS") in materia di Enti del Terzo Settore e da ogni altra applicabile normativa di natura primaria e secondaria (di seguito complessivamente la "Normativa applicabile").

1.2 La Fondazione potrà far uso della denominazione in lingua inglese "BAMBINO GESU' OF CAIRO PHILANTHROPIC FOUNDATION ETS".

1.3 La Fondazione nasce dalla trasformazione della precedente Associazione Bambino Gesù del Cairo Onlus, conservando la sua identità, proseguendo nei rapporti giuridici, nei rapporti contrattuali, negli accordi formali già avviati e, mantenendo il legame con gli iscritti, tutto secondo le disposizioni normative definite dal Codice del Terzo settore in materia.

Gaid Yoannis

1.4 La Fondazione, una volta iscritta nel Registro Unico Nazionale Terzo Settore (RUNTS), assumerà nella propria denominazione la qualificazione di Ente Filantropico ETS che ne costituisce peculiare segno distintivo ed a tale scopo verrà inserita in ogni comunicazione e manifestazione della medesima rivolta al pubblico; parimenti indicherà gli estremi di iscrizione nel RUNTS negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico.



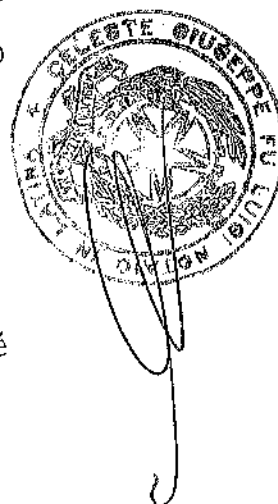
Articolo 2 - Sede

2.1 La Fondazione ha sede in Latina, al viale Giorgio de Chirico 7, presso la Parrocchia Santa Domitilla.

2.2 La variazione di indirizzo all'interno del medesimo Comune non comporta modifica statutaria ed è deliberata dal Consiglio di Amministrazione. Nei trenta giorni successivi, il verbale relativo al trasferimento di indirizzo dovrà essere depositato presso l'Autorità competente ai sensi dell'art. 48 del Codice del Terzo Settore.

2.3 Il Consiglio di amministrazione potrà, altresì, istituire con propria delibera sia in Italia che all'estero, sedi secondarie, rappresentanze, uffici direzionali ed operativi, delegazioni, onde svolgere attività accessorie, funzionali e strumentali rispetto alle finalità della Fondazione, senza che ciò implichi mutamento dello Statuto.

Guido Bonelini



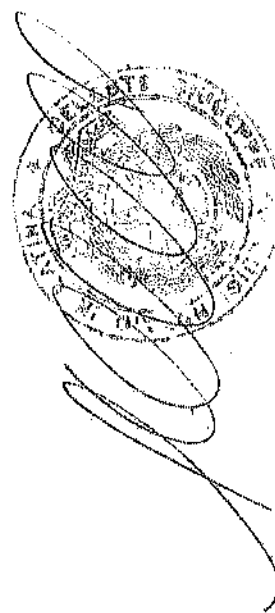
Articolo 3 - Scopi e Finalità

3.1 La Fondazione non ha scopo di lucro e non può distribuire utili, né direttamente né indirettamente.

3.2 Attraverso un approccio basato sulla fede, la Fondazione intende promuovere la cultura del dialogo e della carità operosa. Il suo obiettivo è sostenere le persone più vulnerabili in un'ottica di ispirazione cristiana, incoraggiare la ricerca scientifica in accordo con il Magistero ecclesiale, e agire nel pieno rispetto del principio universale della fratellanza umana, con una particolare attenzione alla custodia del creato e della nostra "casa comune". La Fondazione è costituita, pertanto, per il perseguimento, *senza scopo di lucro*, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento, quale Ente Filantropico, a mente dell'art. 37 CTS, in via esclusiva o principale, dell'attività di erogazione di denaro, beni e servizi, anche di investimento, a sostegno di categorie di persone svantaggiate e di attività di interesse generale.

3.3 Più specificatamente, per la realizzazione di dette finalità la Fondazione esercita, svolge e sostiene le seguenti attività principali di interesse generale:

- interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni;
- interventi e prestazioni di assistenza sanitaria in ambito pubblico e privato, anche di medicina preventiva e riabilitativa e supporto alla cura di patologie e disturbi psichici e mentali;
- prestazioni socio-sanitarie di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 febbraio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 giugno 2001, e successive modificazioni;
- educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le

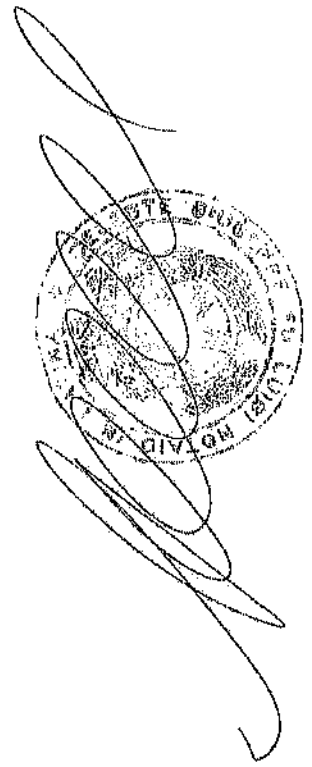


L. 01/02/2017
n. 104
104

Fondazione

attività culturali di interesse sociale con finalità educativa, anche in modalità telematica;

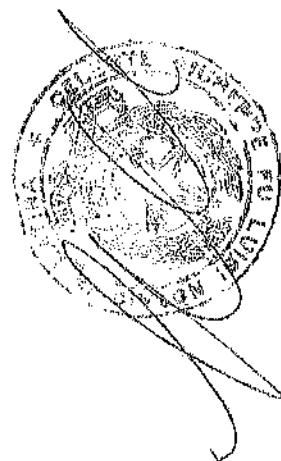
- interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione dell'attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi;
- formazione universitaria, post universitaria ed extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa;
- ricerca scientifica e tecnologica in ambito medico e sanitario, di particolare interesse sociale;
- organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;
- organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso;
- servizi strumentali ad enti del Terzo settore resi da enti composti in misura non inferiore al settanta per cento da enti del Terzo settore;
- cooperazione allo sviluppo, ai sensi della Legge 11 agosto 2014, n.125, e successive modificazioni;
- servizi finalizzati all'inserimento o al reinserimento nel mercato del lavoro dei lavoratori e delle persone di cui all'articolo 2, comma 4, del decreto legislativo recante revisione della disciplina in



Giulio Lorenzini



materia di impresa sociale, di cui all'articolo 1, comma 2, lettera c), della legge 6 giugno 2016, n. 106;- alloggio sociale, ai sensi del decreto del Ministero delle infrastrutture del 22 aprile 2008, e successive modificazioni, nonché ogni altra attività di carattere residenziale temporaneo diretta a soddisfare bisogni sociali, sanitari, culturali, formativi o lavorativi;



- assistenza umanitaria ed assistenza all'integrazione sociale dei migranti;
- agricoltura sociale, ai sensi dell'articolo 2 della legge 18 agosto 2015, n. 141, e successive modificazioni;
- beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo;
- promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata;
- promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'art. 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244;
- cura di procedure di adozione nazionale ed internazionale ai sensi della legge 4 maggio 1983, n. 184;
- protezione civile ai sensi della legge 24 febbraio 1992, n. 225, e successive modificazioni;
- riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla

Giulio Braccini

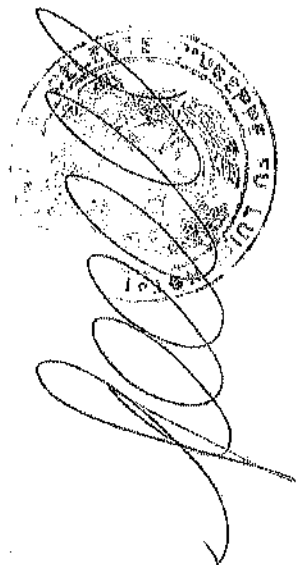
criminalità organizzata;

- assistenza sociale e socio-sanitaria con particolare riguardo alle gestanti ed ai minori abbandonati o comunque appartenenti a famiglie non autosufficienti;
- servizi in materia di tutela delle vittime di violenza domestica e di genere, ivi compresa la gestione di case rifugio per donne e bambini, anche in collaborazione con le istituzioni pubbliche.

3.4 Nell'ambito di tali settori, la Fondazione svolge, sia in Italia che all'estero, attività di beneficenza con erogazioni gratuite in denaro o con acquisto di beni e servizi da cedere gratuitamente o con pagamento diretto degli stessi, utilizzando somme provenienti dalla propria gestione o da donazioni appositamente raccolte.

3.5 L'attività di beneficenza persegue i seguenti obiettivi:

- la realizzazione ed il sostegno di orfanotrofi, ospedali pediatrici e materni, scuole, case di accoglienza per minori, gestanti e puerpere e l'attuazione di ogni possibile forma di assistenza in loro favore;
- l'esecuzione di donazioni e la distribuzione gratuita di generi di prima necessità (abbigliamento, coperte, alimenti, medicinali, ecc.) finalizzate ad alleviare le condizioni di indigenza delle suddette categorie di persone e delle loro famiglie;
- la costruzione di scuole, in particolare nei villaggi e nelle comunità che ne siano prive, nonché il miglioramento delle strutture scolastiche, ove esistenti;
- la costruzione e il potenziamento di dispensari ed ospedali;
- lo sviluppo di tecnologie per lo sfruttamento delle risorse naturali (acqua, vento e sole) nel massimo rispetto ambientale, al fine di

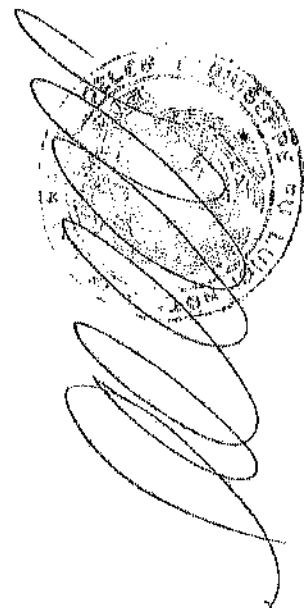


migliorare le condizioni economiche e di vita di comunità e villaggi.

3.6 Ai fini del perseguimento delle proprie finalità di solidarietà sociale, la Fondazione effettua erogazioni di beneficenza (in denaro o natura), anche nei confronti di altre associazioni/fondazioni o altri enti no profit, aventi sede legale sia in Italia che all'estero, i quali svolgono la stessa attività e non sono in contrasto con la dottrina sociale della Chiesa cattolica, se gli appartenenti a tali associazioni ed i loro organi hanno i requisiti di onorabilità e agiscono nel rispetto della legge, nonché nei confronti di enti appartenenti alla Chiesa cattolica sia in Italia che in altri Stati.

3.7 La Fondazione promuove la diffusione delle proprie attività mediante la distribuzione di materiale illustrativo, la comunicazione con tutti i mezzi e la promozione di conferenze, incontri e seminari di studio.

3.8 Nel perseguire i propri scopi, la Fondazione ricerca il dialogo con altre Fondazioni, Associazioni, Enti, Amministrazioni centrali e territoriali, Istituzioni, Università e Centri di Ricerca, Accademie, Imprese, organismi delle Nazioni Unite e loro agenzie, altri Istituzioni ed organizzazioni sovranazionali, aziende e studi professionali ed enti della Chiesa cattolica e altre organizzazioni, dislocate sia sul territorio nazionale sia sul territorio estero di nazionalità italiana o di nazionalità estera, per sviluppare opportunità di collaborazione su temi di comune interesse e di complementarietà di intenti. La Fondazione salvaguarda il rispetto della dignità della persona e dell'ambiente in tutte le iniziative, progetti e attività avviati senza discriminazione di nazionalità, genere, età, etnia e religione.



Giovanni L. ...

3.9 La Fondazione nell'ambito dei suddetti scopi istituzionali sostiene, quale prima iniziativa, la realizzazione e la gestione in Il Cairo (Egitto), nella zona definita "Nuova Capitale Amministrativa" la realizzazione dell'orfanotrofo "Oasi della Pietà" e dell'ospedale "Bambino Gesù Women and Children's Hospital.

Si allegano al presente statuto sotto la lettera "A2" il logo dell'orfanotrofo e dell'ospedale.

3.10 Le suddette finalità rientrano tra le attività di interesse generale e precisamente alle lettere a), b), c), d), e), g), h), i), j), k), l), m), n), o), p), q), r), s), u), v), w), x), y) e z) dell'art. 5 del D. Lgs. 2017 n. 117.

3.11 Per il perseguimento delle proprie finalità, la Fondazione potrà compiere tutte le operazioni commerciali, industriali, mobiliari e immobiliari che saranno ritenute utili o necessarie, secondo i criteri e i limiti di cui all'art. 6 del D. Lgs. 2017 n. 117.

3.12 La Fondazione potrà esercitare attività di raccolta fondi, anche in forma organizzata e continuativa, anche mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione o erogazione di beni o servizi di modico valore, impiegando risorse proprie e di terzi, inclusi volontari e dipendenti, nel rispetto dei principi di verità, legalità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico, in conformità a quanto stabilito dall'art. 7 del D.lgs. 2017 n. 117.

3.13 La Fondazione, nello svolgimento della propria attività, può avvalersi ai sensi degli artt. 16, 17 e ss. del D. lgs. 2017 n. 117, delle prestazioni lavorative di volontari e di lavoratori.

3.14 Le finalità della Fondazione si esplicano nell'ambito regionale, nazionale ed internazionale.



Giulio Brabini



3.15 Si allega al presente Statuto sotto la lettera "A1" il logo della Fondazione.



Articolo 4 - Attività istituzionali, strumentali, secondarie, accessorie e connesse

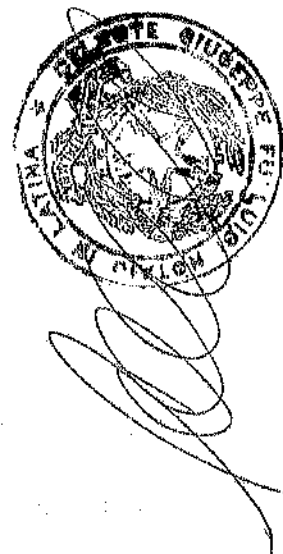
4.1 Per il conseguimento delle finalità di cui all'articolo 3, la Fondazione potrà svolgere tutte le necessarie attività di natura istituzionale, strumentale, secondaria, accessoria e connessa, dando attuazione alle iniziative deliberate dal Consiglio di Amministrazione.

4.2 Per il conseguimento delle finalità di cui all'articolo 3), la Fondazione potrà tra l'altro:

- a) stipulare ogni opportuno atto o contratto, anche per il finanziamento delle operazioni deliberate, tra cui, senza l'esclusione di altri, l'assunzione di prestiti e mutui, a breve o a lungo termine, l'acquisto, in proprietà o in diritto di superficie, di immobili, convenzioni di qualsiasi genere, anche trascrivibili nei pubblici registri, con enti pubblici o privati, che siano considerati opportuni o utili per il raggiungimento degli scopi della fondazione;
- b) amministrare e gestire i beni di cui sia proprietaria, locatrice, comodataria o comunque posseduti;
- c) partecipare ad associazioni, fondazioni, società, consorzi, cooperative, enti ed istituzioni, sia pubbliche che private, italiane e straniere, sottoscrivendo o acquistando quote, azioni o altri diritti e partecipazioni. La fondazione potrà, ove lo ritenga opportuno, costituire o concorrere anche alla costituzione degli organismi anzidetti;

Giulio Verducci

- d) promuovere e organizzare seminari, corsi di formazione, manifestazioni, convegni, incontri, procedendo alla pubblicazione dei relativi atti o documenti, e tutte quelle iniziative idonee a favorire un organico contatto tra la fondazione, gli operatori ed organismi nazionali ed internazionali, i relativi addetti e il pubblico;
- e) curare la pubblicazione di studi, ricerche, periodici, riviste e newsletters, gestire web tv e ogni altra forma di comunicazione nel rispetto della normativa vigente in materia;
- f) gestire spazi funzionali agli scopi di cui all'articolo 3);
- g) istituire premi e borse di studio;
- h) svolgere ogni altra attività idonea ovvero di supporto al perseguimento delle finalità istituzionali.

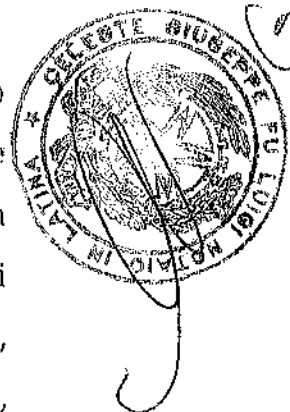


Articolo 5 - Risorse economiche

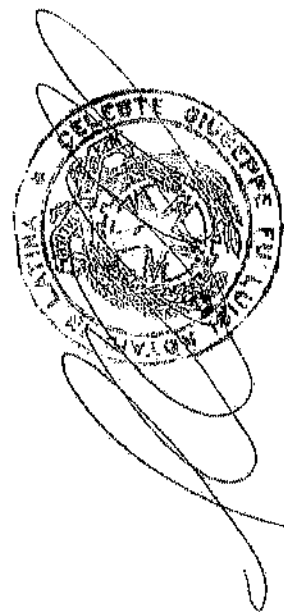
5.1 La Fondazione, quale Ente Filantropico, trae le proprie risorse economiche necessarie allo svolgimento della propria attività principalmente da contributi pubblici e privati, donazioni, lasciti testamentari, rendite patrimoniali ed attività di raccolta fondi.

Articolo 6 - Patrimonio

6.1 Il patrimonio della Fondazione è utilizzato per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. A tal fine, è vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili e avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, amministratori, lavoratori, collaboratori o altri componenti degli organi dell'ente,



anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto con la Fondazione così come espressamente previsto dall'art. 8 del D. Lgs. 2017 n.117. Ai sensi dell'art. 22 del D. Lgs. 2017 n.117, quando risulta che il patrimonio minimo previsto dalla legge è diminuito di oltre un terzo in conseguenza di perdite, il Consiglio di Amministrazione, e nel caso di inerzia, l'Organo di controllo, deve senza indugi deliberare la ricostituzione del patrimonio minimo oppure la trasformazione della Fondazione, la prosecuzione dell'attività in forma di associazione non riconosciuta, ovvero la fusione, ove consentita.



6.2 Il patrimonio della Fondazione è costituito:

a) dalla dotazione iniziale:

- rappresentata inizialmente dal fondo di dotazione stabilito in sede di costituzione della Fondazione stessa, di valore comunque non inferiore a quanto previsto nell'art. 22 del Codice del Terzo settore; tale importo potrà in futuro essere rappresentato, in luogo del denaro, anche da beni e diritti successivamente conferiti o acquistati investendo il danaro;
- costituito altresì dai beni mobili e immobili acquistati dalla Fondazione a qualsiasi titolo, di contributi, donazioni e lasciti di persone fisiche o giuridiche, pubbliche o private, nonché con il ricavato della vendita di beni compresi nello stesso fondo imputati a patrimonio con delibera del Consiglio di Amministrazione;
- dai proventi delle attività proprie che il Consiglio di Amministrazione delibererà di destinare a incremento del patrimonio.

b) dal fondo di gestione costituito:

Enrico Brindini

- dalle rendite e dai proventi derivanti dal patrimonio e dalle attività della Fondazione;
- da eventuali elargizioni, donazioni o lasciti testamentari, che non siano espressamente destinati a integrare il fondo di dotazione;
- da eventuali contributi attribuiti dall'Unione europea, dallo Stato italiano, da altri Stati, enti territoriali o da altri enti pubblici o privati;
- da apporti o conferimenti di denaro, beni, materiali o immateriali, mobili o immobili, o altre utilità suscettibili di valutazione economica, contributi in qualsiasi forma;
- dai ricavi delle attività istituzionali, e di quelle secondarie strumentali;
- dai beni mobili ed immobili, materiali e immateriali, che pervengano a qualsiasi titolo alla Fondazione, e che non siano espressamente destinati al fondo di dotazione, compresi quelli acquistati dalla Fondazione medesima.

6.3 La Fondazione destina eventuali utili ed avanzi di gestione allo svolgimento dell'attività statutaria o ad incremento del patrimonio.

Articolo 7 - Durata

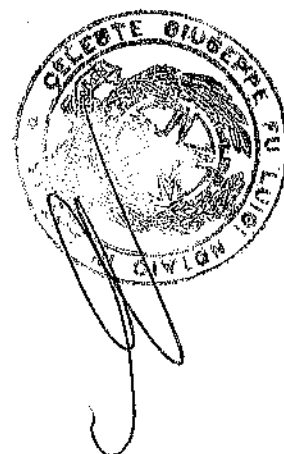
7.1 La Fondazione ha durata a tempo indeterminato.

Articolo 8 - Esercizio Finanziario e Bilancio

8.1 L'esercizio finanziario ha inizio il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ciascun anno. Il primo esercizio si chiuderà il 31 dicembre dell'anno in cui la Fondazione avrà ottenuto il



Paul Bordin



riconoscimento della persona giuridica.

Entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio il Consiglio di Amministrazione dovrà redigere e approvare il rendiconto dell'esercizio precedente.

8.2 I documenti relativi al Bilancio sono redatti in conformità a quanto previsto dal D. Lgs. 2017 n. 117 e devono essere depositati, nei termini previsti dall'art. 48, comma 3, del CTS, all'Ufficio competente del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore ai sensi dell'art. 13 del CTS.

8.3 Il Consiglio di Amministrazione documenta il carattere secondario e strumentale delle attività di cui all'art. 6, D.lgs. n. 117 del 3 luglio 2017, a seconda dei casi, nella relazione di missione o in un'annotazione in calce al rendiconto per cassa o nella nota integrativa al bilancio.

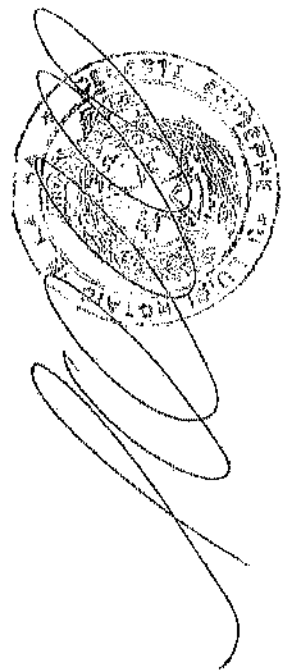
8.4 Al verificarsi delle condizioni di cui all'art. 14, D.lgs. n. 117 del 3 luglio 2017, la Fondazione redige il Bilancio sociale e pone in essere tutti gli adempimenti necessari.

8.5 Il Bilancio sociale della Fondazione deve contenere l'elenco e gli importi delle erogazioni deliberate ed effettuate nel corso dell'esercizio, con l'indicazione dei beneficiari diverse dalle persone fisiche.

Articolo 9 - Libri sociali obbligatori

9.1 La Fondazione deve tenere i seguenti libri:

- il libro dei Sostenitori;
- il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione;



Giulio Brindini

- il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di controllo;

nonché tutti gli altri libri previsti dalla normativa vigente.

Qualora si avvalga dell'opera di volontari, la Fondazione istituisce il Registro dei Volontari tenuto a cura del Consiglio di Amministrazione. Il Registro dei volontari può essere esaminato da ciascun Consigliere e da ciascun membro dell'Organo di controllo.

9.2 I partecipanti della Fondazione hanno diritto di esaminare i libri sociali che dovranno essere messi a loro disposizione entro i successivi venti giorni dalla richiesta.

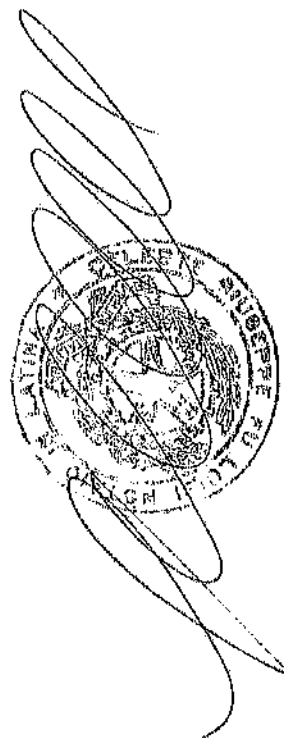
Il richiedente è tenuto ad utilizzare tutte le informazioni ed i documenti di cui ha preso visione senza ledere i diritti della Fondazione, rispettando la riservatezza delle informazioni acquisite e i diritti delle persone coinvolte, compreso il diritto alla tutela dei dati personali di cui al Regolamento UE n. 679/2016.

Articolo 10 - Fondatori

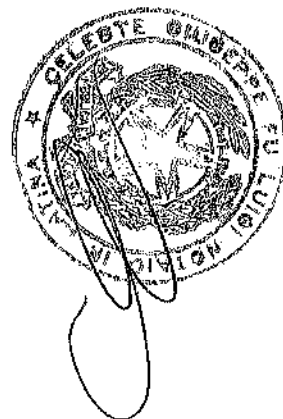
10.1 I signori Yoannis Lahzi Gaid Ibrahim, Giovanni Toni, Daniela Cacciotti sono i fondatori e ne hanno le prerogative.

10.2 I Fondatori hanno il potere di modificare l'atto costitutivo e lo Statuto, decidere fusioni, scissioni, trasformazioni, aggregazioni e lo scioglimento della Fondazione.

10.3 Nel caso di cessazione, per qualsiasi causa, di uno o più Fondatori, i Fondatori superstiti provvederanno alla nomina dei nuovi Fondatori mediante cooptazione, scegliendo tra persone fisiche o giuridiche che condividano gli scopi della Fondazione e ne garantiscano la continuità ideale e operativa.



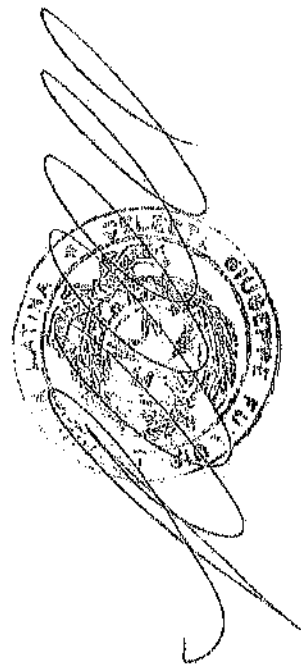
Gaid Ibrahim



Articolo 11 - Organi della Fondazione

11.1 Sono organi della Fondazione:

- Il Presidente e il Vice Presidente
- Il Consiglio di Amministrazione
- Il Comitato Consultivo
- L'Organo di Controllo e Il Revisore legale dei conti
- Il Direttore Generale
- Il Tesoriere



Articolo 12 - Il Presidente e il Vice Presidente

12.1 Il Presidente convoca e presiede il Consiglio di Amministrazione, ha la legale rappresentanza della Fondazione di fronte a terzi, rilascia procure generali e speciali, agisce e resiste avanti a qualsiasi autorità amministrativa o giurisdizionale, nominando avvocati.

12.2 Il Presidente è nominato dai Fondatori e dà attuazione alle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione, fornendo le necessarie disposizioni al Direttore generale, ove nominato.

12.3 Il Presidente cura le relazioni con enti, istituzioni, imprese pubbliche e private e altri organismi, anche al fine di instaurare rapporti di collaborazione a sostegno delle singole iniziative della Fondazione.

12.4 In caso di assenza od impedimento del Presidente, egli è sostituito, a tutti gli effetti di legge e di statuto dal Vice Presidente.

12.5 Il Presidente, in caso di urgenza, può adottare provvedimenti di competenza del Consiglio di Amministrazione, che saranno

Gaetano

successivamente sottoposti a ratifica dello stesso Consiglio di Amministrazione appositamente convocato dal Presidente entro trenta giorni dall'adozione di tali provvedimenti urgenti.

12.6 Il Presidente della Fondazione dura in carica a tempo indeterminato e fino a dimissioni. In ogni caso di cessazione del Presidente, la sua carica viene assunta dalla persona designata dai Fondatori anche per testamento.

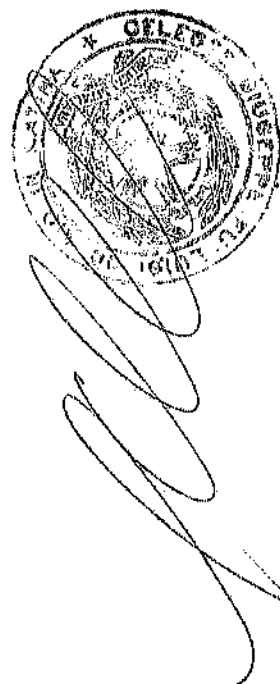
12.7 Il Presidente nomina un Consigliere con funzione di Segretario, il quale provvede alla verbalizzazione delle riunioni.

Articolo 13 - Il Consiglio di Amministrazione

13.1 Il Consiglio di Amministrazione della Fondazione è composto di un numero di componenti variabile da 3 a 5, compreso il Presidente; è l'Organo amministrativo della Fondazione a elezione diretta dei Fondatori.

13.2 I componenti del Consiglio di Amministrazione durano in carica per 5 esercizi e fino alla riunione del Consiglio convocata per approvare il Bilancio consuntivo dell'esercizio precedente, e possono essere rinominati. In caso di dimissioni di un singolo componente, i Fondatori provvedono alla sua sostituzione. Il componente così nominato resta in carica fino alla scadenza dell'intero Consiglio. Salvo dimissioni, morte o revoca, i Consiglieri restano in carica fino all'approvazione del Bilancio al terzo esercizio successivo alla loro nomina e possono essere rinominati.

13.3 Il membro che, senza giustificato motivo, non partecipa a tre riunioni consecutive, può essere dichiarato decaduto dal Consiglio di Amministrazione stesso. Ogni membro può essere revocato, da



Paul Ibrahim



chi lo ha nominato, per validi motivi, quali: gravi violazioni statutarie, mancanza di diligenza, perdita dei requisiti obbligatori per essere ammessi alla Fondazione; condotta/e che possono danneggiare la reputazione morale della Fondazione.

13.4 Se vengono a mancare per qualsiasi causa uno o più membri del Consiglio di Amministrazione, la sostituzione avverrà in conformità a quanto previsto nel primo comma. I Consiglieri così nominati restano in carica fino a scadenza naturale del Consiglio di Amministrazione.

13.5 Il Consiglio di Amministrazione è dotato dei più ampi poteri di amministrazione ordinaria e straordinaria della Fondazione, promuove le attività della fondazione con criteri di economicità, efficacia ed efficienza e sulla base delle indicazioni stabilite nel bilancio di previsione e verifica periodicamente i risultati complessivi della gestione rispetto alle finalità di cui all'articolo 3.

13.6 In particolare il Consiglio di Amministrazione provvede a:

- a) stabilire le linee generali di azione, le modalità di intervento e l'assetto organizzativo della Fondazione, per il raggiungimento delle finalità statutarie e la realizzazione delle attività;
- b) istituire, ove opportuno, uno o più comitati scientifici e/o tecnici, anche in relazione a specifici progetti;
- c) individuare articolazioni funzionali e amministrative, ivi compresi uffici o singole unità di progetto in relazione a specifiche linee strategiche e progettuali, nonché dipartimenti, anche relativi a specifiche attività;
- d) attribuire, con propria deliberazione, deleghe di funzioni e poteri a singoli consiglieri in relazione allo svolgimento di singole attività, attribuendo ad essi, se del caso, la rappresentanza legale della



Gaetano Breda

Fondazione per determinati atti o categorie di atti;

- e) nominare il Tesoriere. Le competenze e i compiti sono specificati nell'atto di nomina;
- f) nominare e revocare, se necessario, il Direttore generale della Fondazione, ove nominato e determinarne il compenso;
- g) approvare il Bilancio di esercizio e Bilancio Sociale, predisposti dal Presidente;
- h) svolgere ogni ulteriore funzione ad esso riservata o attribuita dalla legge o dal presente statuto.

13.7 Il Consiglio è convocato dal Presidente di propria iniziativa o su richiesta di almeno 2 terzi dei suoi membri senza obblighi di forma, purché con mezzi idonei ad assicurarne la conoscenza, almeno cinque giorni lavorativi prima di quello fissato per l'adunanza; in caso di necessità od urgenza, la comunicazione può avvenire due giorni prima della data fissata.

13.8 L'avviso di convocazione deve contenere l'ordine del giorno della seduta, il luogo e l'ora.

13.9 Le riunioni sono presiedute dal Presidente o, in caso di sua assenza od impedimento, dal Vice Presidente.

13.10 Il Consiglio si riunisce validamente alla presenza della maggioranza dei suoi membri.

13.11 Le deliberazioni sono assunte con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. In caso di parità, prevale il voto del Presidente. In ogni caso per assumere validamente una delibera occorre il voto favorevole del Presidente.

13.12 Delle riunioni del Consiglio è redatto apposito verbale, firmato da chi presiede il Consiglio medesimo e dal Segretario della



Giulio Ibracchini



adunanza.

13.13 Le riunioni del Consiglio possono tenersi per video o audio conferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito di seguire la discussione ed intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati, di visionare, di ricevere documentazione e di poterne trasmettere; la riunione, in tal caso, si considera tenuta nel luogo in cui si trovano chi presiede la riunione ed il segretario della medesima.

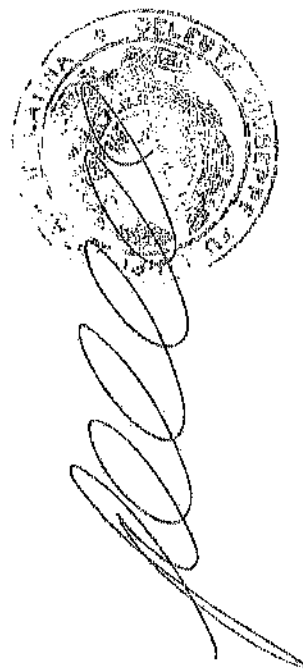
13.14 Il Direttore generale, ove nominato, può essere invitato dal Presidente a partecipare, senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio di Amministrazione, per coadiuvare l'attività del Consiglio e riferire in ordine all'attuazione delle funzioni lui affidate.

13.15 I componenti del Consiglio di Amministrazione altresì devono:

- a) non trovarsi in situazioni di decadenza o ineleggibilità ex art. 2382 c.c.; non essere sottoposti a misure di prevenzione o di sicurezza; non aver riportato condanne penali passate in giudicato; non aver riportato sentenze di applicazione della pena su richiesta ex art. 444 c.p.p., salvi gli effetti della riabilitazione;
- b) provvedere a mantenere correttamente i rapporti con il RUNTS trasmettendo annualmente la documentazione richiesta e aggiornando le informazioni ai sensi dell'art. 48 commi 1, 2 e 3, del CTS.

Articolo 14 - Il Comitato Consultivo, i Consiglieri personali del Presidente e del Vice Presidente, i Comitati

14.1 Il Comitato Consultivo è composto da tutti i soci della Associazione Bambino Gesù del Cairo Onlus ai sensi dell'art. 1.3 e



Guido Ibrattini

di coloro che ne diventano sostenitori.

14.2 Il Comitato Consultivo ha funzioni consultive e propositive nei confronti del Consiglio di Amministrazione e può esprimere pareri e formulare proposte sui programmi e sulle attività della Fondazione con esclusivo riferimento agli scopi di cui all'Art. 3.

14.3 Il Comitato Consultivo si riunisce su convocazione del Presidente o su richiesta di almeno 2 terzi dei componenti dello stesso Comitato ogni qualvolta se ne ravvisi la necessità.

14.4 Le riunioni potranno tenersi, in caso di necessità, anche con intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio/video collegati a condizione che:

- a) sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione contestuale sugli argomenti all'ordine del giorno;
- b) sia consentito al Presidente della riunione di accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti;
- c) sia consentito al soggetto verbalizzante di recepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione.

14.5 L'avviso di convocazione deve essere dato almeno 10 giorni prima per via telematica e contenere l'ordine del giorno, il luogo e l'ora.

14.6 Le riunioni sono presiedute dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o in caso di sua assenza od impedimento dal Vice Presidente, o, in alternativa, dal Consigliere di Amministrazione più anziano di età.

14.7 Delle riunioni è redatto apposito verbale, firmato da chi presiede

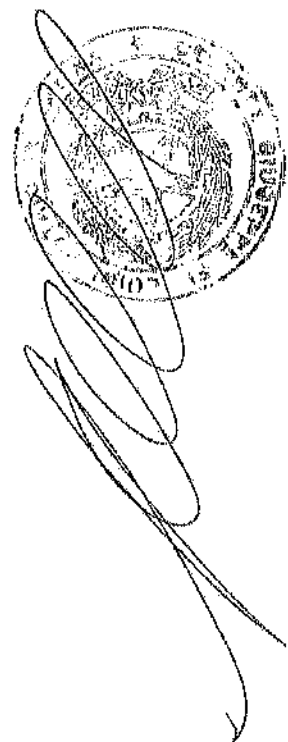


Guido Ibrahim

il Consiglio medesimo e dal segretario.

Il Presidente, sentito il parere del Consiglio di amministrazione, nomina:

- **I Consiglieri personali del Presidente e del Vice Presidente** che supportano il Presidente e Vice Presidente nelle decisioni strategiche inerenti la Fondazione e nelle linee di intervento conseguenti.
- **Il Comitato Etico** che è deputato ad assicurare che tutte le componenti della Fondazione operino nel rispetto dei principi etici e dei valori impartiti dai Fondatori.
- **Il Comitato dei Sostenitori** che è rappresentato da persone fisiche e giuridiche che sostengono la Fondazione.
- **Il Comitato della Comunicazione** che cura l'immagine, i rapporti con i media e la promozione delle attività della Fondazione.



Articolo 15 - L'organo di Controllo

15.1 L'organo di Controllo è composto da un Sindaco Unico o Collegio nominato dai Fondatori ed è composto, in caso di Collegio, da 3 a 5 membri ed è scelto tra persone iscritte nel registro dei Revisori Legali.

15.2 All'organo di Controllo si applica quanto previsto nell'art. 30 del D. Lgs. 2017 n. 117.

15.3 Nei casi previsti dalla legge il Consiglio di Amministrazione/i Fondatori nominano anche un Revisore legale dei conti, a cui si applica la disciplina dell'art. 31 del Codice del Terzo settore.

L'organo di controllo contabile della Fondazione accerta la regolare tenuta delle scritture contabili, esamina il rendiconto economico

Gaia Ibrahim

e finanziario, redigendo apposite relazioni, ed effettua verifiche di cassa.

15.4 I membri dell'organo di controllo possono partecipare senza diritto di voto alle riunioni del Consiglio di Amministrazione. Restano in carica sino all'approvazione del Bilancio consuntivo del terzo esercizio successivo alla loro nomina e possono essere riconfermati.

15.5 La Fondazione, nei casi previsti dall'art. 14, comma 2, del Codice Terzo settore, provvede a pubblicare annualmente e tenere aggiornati nel proprio sito internet, gli eventuali emolumenti, compensi o corrispettivi a qualsiasi titolo attribuiti ai componenti degli Organi della Fondazione nonché ai dirigenti.

Articolo 16 - Il Direttore Generale

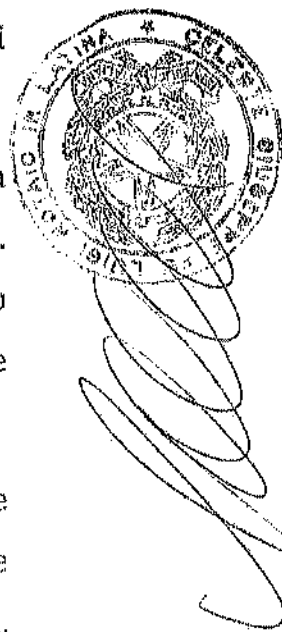
16.1 Il Direttore Generale della Fondazione, se nominato, dal Presidente, dà attuazione agli indirizzi e alle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione, su disposizione dello stesso Presidente. È chiamato all'espletamento di ogni altro incarico eventualmente conferitogli dal Consiglio di Amministrazione.

Articolo 17 - Il Tesoriere

17.1 Il Tesoriere, nominato dal Consiglio di Amministrazione, ha il compito di assistere e sovrintendere alla gestione economica e finanziaria dell'Associazione.

Articolo 18 - I Sostenitori, i volontari e i collaboratori

18.1 Sono sostenitori della Fondazione:



Giulio Grubben

- **Ambasciatori e sostenitori Onorari**, sostenitori che si distinguono per meriti e contributi.
- **Le persone fisiche**, tra le quali si annoverano gli associati della precedente Associazione Bambino Gesù del Cairo onlus, le persone giuridiche pubbliche e le persone giuridiche private che si impegnino a contribuire, su base pluriennale, all'incremento del patrimonio della Fondazione, mediante apporto di denaro, di beni, di prestazioni d'opera o di qualsiasi elemento dell'attivo suscettibile di valutazione economica. La qualifica di sostenitore dura per tutto il periodo per il quale il contributo è stato regolarmente versato, ovvero la prestazione regolarmente eseguita.

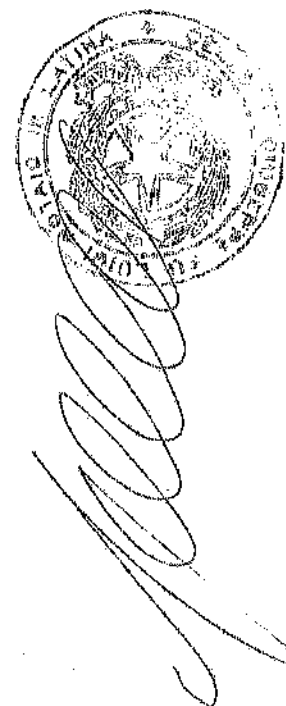
La Fondazione può avvalersi, nel rispetto di quanto previsto dal CTS, di **Volontari e Collaboratori**.

Articolo 19 - Compensi

19.1 Al Presidente ed ai componenti del Consiglio di Amministrazione spettano il compenso determinato all'atto della nomina dai Fondatori in conformità con l'Art. 8 del Codice del Terzo Settore (CTS) e il rimborso delle spese effettivamente sostenute e regolarmente documentate per adempiere agli scopi istituzionali

Il compenso dei componenti dell'Organo di controllo, anche contabile, del Tesoriere e del Direttore Generale, ove nominato, è fissato all'atto della nomina dai Fondatori in conformità con l'Art. 8 del Codice del Terzo Settore (CTS).

19.2 **I lavoratori e i dipendenti**, assunti secondo la necessità della Fondazione, sono regolati dal Codice Civile e dai Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro (CCNL).



Paul Ibrahim

19.3 I **Volontari** non hanno diritto a nessun compenso per l'attività svolta ed è vietato ogni tipo di remunerazione, anche sotto forma di benefit o premi. Possono essere rimborsati solo delle spese effettivamente sostenute per l'attività, purché siano documentate e preventivamente autorizzate.

19.4 I **Collaboratori esterni**, possono essere anche professionisti, che svolgono incarichi specifici per l'ente. I loro compensi devono essere equi e proporzionati alla prestazione richiesta e autorizzati.

Articolo 20 - Scioglimento ed estinzione

20.1 In caso di estinzione della Fondazione per qualunque causa, il patrimonio verrà devoluto, con deliberazione del Consiglio di amministrazione, su indicazione dei Fondatori, che nominerà il/i liquidatore/i, determinandone i poteri, ad altri Enti che perseguano finalità analoghe appartenenti al Terzo settore, previo parere favorevole dell'Ufficio di cui all'art. 45 del Codice del Terzo settore.

20.2 La Fondazione può essere sciolta dai Fondatori previa consultazione del Consiglio di amministrazione.

Articolo 21 - Clausola di rinvio

21.1 Per quanto non previsto dal presente statuto si applicano i Regolamenti interni, le disposizioni di cui al D.Lgs. 2017 n. 117, del Codice Civile e le norme di legge vigenti in materia.



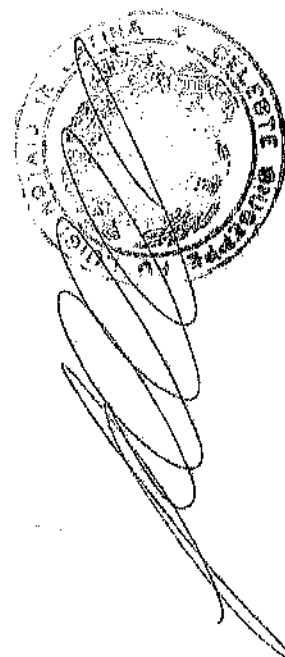
Giulio Brachini



Allegato 1 (A 1)

Logo della "Fondazione Bambino Gesù del Cairo

Ente Filantropico ETS"



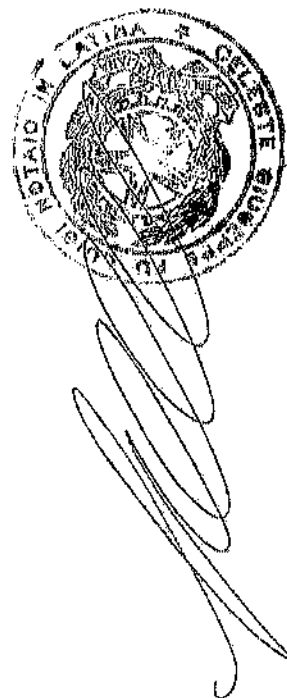
Fondazione
Bambino Gesù
del Cairo

Ente Filantropico ETS

Gaïel Ibrahim

Allegato 2 (A 2)

Logo dell'orfanotrofio e dell'ospedale



Il nome dell'Orfanotrofio "Oasi della Pietà" e dell'Ospedale "Bambino Gesù del Cairo"

Il nome della Fondazione, dell'Orfanotrofio "Oasi della Pietà" e dell'Ospedale "Bambino Gesù del Cairo", è ispirato dal dono di una copia della Statua della Pietà che Sua Santità Papa Francesco ha benevolmente destinato a queste Opere di Carità.

Trattandosi di iniziative che offrono servizi soprattutto ai bambini, nel Logo si è scelto di sostituire il corpo di Gesù deposto dalla Croce con Gesù bambino. Nell'aureola del Bambino Gesù, però, è disegnata anche la Croce, per indicare le sofferenze che i bambini orfani e malati attraversano.

La Vergine Madre con una mano abbraccia il Bambino (e quindi anche i bambini disagiati) con l'altra prega il Signore per loro. Sul suo petto è disegnato il suo cuore materno che batte per tutti i suoi figli bisognosi.



Opel Bohem

Il colore azzurro richiama all'immensità del cielo, all'infinito, alla maternità, all'eternità e al divino.

L'aureola della Madonna custodisce tutti coloro che si rifugiano sotto il Suo manto materno.

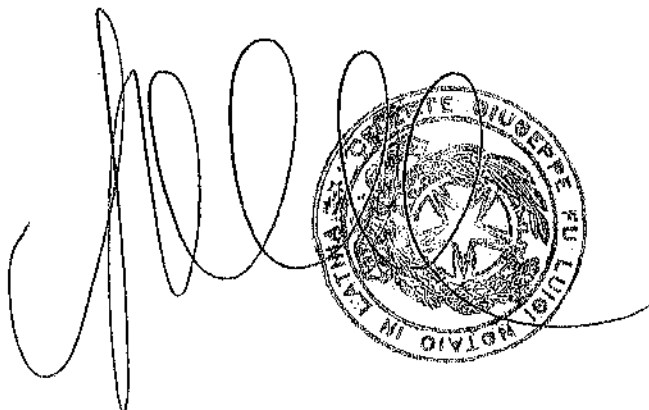


Gianfranco

**Registrato a Latina
il 12 novembre 2025
al n. 16613 serie 1/T**

**La presente copia composta di ottantacinque pagine è conforme al suo
originale firmato nei modi di legge e conservato nei miei atti.
Si rilascia per usi di legge.**

Latina, dodici novembre duemilaventicinque

A handwritten signature in dark ink, consisting of several loops and a long horizontal stroke, is written over a circular notary seal. The seal features a central emblem with a star and is surrounded by the text "NOTAIO IN LATINA GIUSEPPE RU LUIGI".

